



**Osservatorio Tributario n. 4/2021  
Luglio – Agosto 2021**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC</b>	<p>“Regime CFC dopo il decreto ATAD: i presupposti per l’applicazione”</p> <p><b>M. PIAZZA ne II fisco 31/2021.</b></p>
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC</b>	<p>“Regime CFC dopo il decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza”</p> <p><b>M. PIAZZA ne II fisco 32-33/2021.</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“Per il “pieno” riporto delle perdite nella scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria”</p> <p><b>G.M. COMMITTERI e D. DI VITTORIO ne II fisco 29/2021.</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“Dubbi sull’esimente dell’attività economica effettiva nel regime dividendi <i>black list</i>”</p> <p><b>G. ALBANO, ne II fisco 31/2021.</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“Cessione d’azienda e IAS/IFRS: l’incognita fiscale resta il <i>badwill</i>”</p> <p><b>V. RUSSO, ne II fisco 35/2021.</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Riallineamento ai fini fiscali dell’avviamento</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 luglio 2021, n. 476</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – Regime della riserva in sospensione di imposta – Affrancamento della riserva</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539 e 540.</b></p>
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	<p>“<i>Smart working</i> e personale in mobilità: ricadute fiscali in tempo di pandemia”</p> <p><b>G. SBARAGLIA e G. CHIARANDA, ne II fisco 35/2021</b></p>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021**

Legge 23 luglio 2021, n. 106

Pag. 1

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Regime di adempimento collaborativo – Gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – Chiarimenti.

**Ris. Agenzia delle entrate 22 luglio 2021, n. 49**

“ 2

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Regime fiscale degli interessi “in uscita” dall'Italia: Panoramica e recenti orientamenti di prassi”  
di **P. SELLA**

“ 3

“La società paga le imposte in Italia se le decisioni sono prese nel territorio nazionale” di **S. SERVIDIO**. “ 3

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“La circolazione dei crediti eco/sisma *bonus* nel consolidato fiscale” di **A. RENDA** e **G. STANCATI**.

“ 4

**ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

“La Cassazione inciampa sull'abuso del diritto” di **G. ALBANO**.

“ 4

Elusione fiscale – Vantaggio fiscale indebito – Sostanza economica – Valide ragioni economiche – Trasformazione societaria – Consolidato fiscale – Plusvalenze – Perdite fiscali

**Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17743**

“ 5

Abuso del diritto – Esigibilità dell'IVA – Risparmio d'imposta – Causa essenziale – Operazioni antieconomiche - Simulazione

**Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17827**

“ 5

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Regime CFC dopo il decreto ATAD: i presupposti per l'applicazione”, di **M. PIAZZA**.

“ 6

“Regime CFC dopo il decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza”, di **M. PIAZZA**.

“ 9

**IRES**

“Per il “pieno” riporto delle perdite nella scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria”,  
di **G.M. COMMITTERI** e **D. DI VITTORIO**.

“ 11

“Note sulla PEX fra <i>minimum holding period</i> ed iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie”, di <b>M. MARANI</b> .	<b>Pag. 12</b>
“L’esercizio dell’opzione per il consolidato alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali” di <b>S. TRETTEL</b> .	<b>“ 12</b>
IRES – Cessione eccedenze di imposta infragruppo – Ammissibilità <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 542.</b>	<b>“ 13</b>
IRES – <i>Transfer pricing</i> – Determinazione del valore normale – Metodo transazionale di ripartizione degli utili” <b>Cass. sez. trib. 30 giugno 2021, n. 18436.</b>	<b>“ 13</b>
IRES – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Effettività ed inerenza della spesa <b>Cass., sez. trib. 6 luglio 2021, n. 19001.</b>	<b>“ 14</b>
IRES – Credito di imposta sui dividendi percepiti dalla società madre inglese - Spettanza <b>Cass., sez. trib. 20 luglio 2021, n. 20646.</b>	<b>“ 14</b>

### REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Interessi pagati ad una banca estera priva di stabile organizzazione in Italia – Da residenti in Italia – Imponibilità. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 luglio 2021, n. 500.</b>	<b>“ 14</b>
Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a una società “madre” fiscalmente residente in Svizzera – Esenzione <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 agosto 2021, n. 537.</b>	<b>“ 14</b>
Redditi di capitale – Ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 agosto 2021, n. 569.</b>	<b>“ 15</b>

### REDDITI DI IMPRESA

“Dubbi sull’esimente dell’attività economica effettiva nel regime dividendi <i>black list</i> ”, di <b>G. ALBANO</b> .	<b>“ 15</b>
“Effetto BEPS <i>ante litteram</i> : sulle attività “preparatorie” svolte da una S. O. personale in giudizio della Cassazione è ... lapidario!” di <b>L. CERIONI e F. ROCCATAGLIATA</b> .	<b>“ 16</b>
“Scissione: neutralità e riporto delle posizioni soggettive fiscali” di <b>G. LEONI e A. PICA</b> .	<b>“ 16</b>
“Cessione d’azienda e IAS/IFRS: l’incognita fiscale resta il <i>badwill</i> ” di <b>V. RUSSO</b> .	<b>“ 17</b>
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – riallineamento ai fini fiscali dell’avviamento <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 luglio 2021, n. 476.</b>	<b>“ 19</b>
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – Regime della riserva in sospensione di imposta – Affrancamento della riserva <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539 e 540.</b>	<b>“ 19</b>
Redditi di impresa – IVA indetraibile – <i>Pro rata</i> di detraibilità – Deducibilità per cassa. <b>Cass., sez. trib. 19 luglio 2021, n. 20435.</b>	<b>“ 19</b>

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“*Smart working* e personale in mobilità: ricadute fiscali in tempo di pandemia”  
di **G. SBARAGLIA e G. CHIARANDA**. Pag. 20

Redditi di lavoro dipendente – Retribuzioni erogate a soggetti residenti e non residenti che svolgono l’attività lavorativa in Italia, in *smart working*, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati – Trattamento fiscale.  
**Risp. Interpello Agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 458** “ 20

Redditi di lavoro dipendente – TFR – Trasformazione da indennità equipollente convertita *inter* a un fondo di previdenza complementare – Regime fiscale.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 agosto 2021, n. 559.** “ 21

## IVA

“Cambiano le regole di territorialità IVA per l’*e-commerce*” di **G. SBARAGLIA**. “ 21

IVA – IVA di Gruppo – Eccedenze di credito compensate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di Gruppo – Prestazioni delle garanzie – Condizioni.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 luglio 2021, n. 484.** “ 22

## TRUST

“*Trust*: i punti controversi in tema di residenza e interposizione fittizia” di **A. VALENTE e I. VIOLA**. “ 22

## VARIE

“Il decreto legislativo attuativo della Direttiva “DRD”: insidie processuali e procedurali nel nuovo strumento di risoluzione delle controversie”, di **F. MATTARELLI**. “ 23

## Legislazione 4/2021

**Legge 23 luglio 2021, n. 106:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (in S.O. n. 25 alla G.U. 24 luglio 2021, n. 176)

\*\*\*\*\*

Con la conversione in legge del DL 25 maggio 2021, n. 73 vengono introdotte alcune novità, anche a seguito dell'inserimento del contenuto di due decreti abrogati (DL 89/2021 “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario” e DL 99/2021 Decreto “Lavoro e Imprese” i cui effetti nel frattempo prodotti vengono comunque fatti salvi).

Tra le misure di interesse si segnalano:

- il nuovo articolo 1-*sexies* modifica i termini di versamento delle rate della “rottamazione-*ter*” (art. 3, DL 119/2019 e art. 16-*bis*, DL 34/2019) della definizione agevolata delle risorse proprie UE (art. 5, DL 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1, commi 184 e seguenti, legge 145/2018).  
Si prevede che il versamento delle rate dovute nel 2020 e del 2021 – dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – si considera tempestivo se effettuato (anche con ritardo non superiore a 5 giorni): a) entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, per la rata di scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.
- il nuovo termine per effettuare gli adempimenti (redazione della perizia e versamento dell'imposta sostitutiva) necessari alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2021 che viene fissato al 15 novembre 2021.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

**Accertamento – Regime di adempimento collaborativo – Gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – Chiarimenti.**  
Ris. Agenzia delle entrate 22 luglio 2021, n. 49, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di adempimento collaborativo di cui gli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 128/2015, con particolare riferimento allo svolgimento della procedura disciplinata al Capo II del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 maggio 2017, n. 101573, artt. 4,5 e 6.

Un primo chiarimento attiene alla formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura in esito alle “interlocuzioni costanti e preventive”.

L’Agenzia chiarisce che i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono avviare interlocuzioni con l’ufficio anche attraverso strumenti alternativi all’interpello abbreviato per la risoluzione di problematiche tributarie “di carattere più prettamente operativo, modulando le indicazioni in relazione alla complessità della situazione di fatto rappresentata e agevolando, in tal modo, l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi tributari”.

Tali comunicazioni:

- possono anche non essere preventive;
- possono vertere sull’analisi di elementi meramente fattuali ordinariamente esclusi dagli interpelli qualificatori di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) della L. 212/2000;
- possono riguardare fattispecie non connotate da “obiettive condizioni di incertezza” e non sono soggette ai termini perentori di risposta previsti per le istanze di interpello.

Le risposte rese dagli uffici vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese.

Il secondo chiarimento riguarda la disciplina delle “posizioni rinviate” al periodo d’imposta successivo all’atto della nota di chiusura della procedura.

Sul punto viene precisato che ciò che determina il verificarsi di una “posizione rinviata” è la circostanza che:

- a fronte di una comunicazione preventiva di rischio, l’ufficio abbia, di sua iniziativa, invitato il contribuente al contraddittorio e, l’esecuzione degli approfondimenti preliminari alla sottoscrizione dell’Accordo richieda accertamenti tecnici di particolare complessità, non adeguatamente esperibili nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della comunicazione preventiva di rischio e il termine per l’effettuazione dell’adempimento; o che
- anche in assenza di una comunicazione preventiva di rischio del contribuente, l’ufficio abbia intrapreso un approfondimento istruttorio di iniziativa che non abbia trovato conclusione entro il termine di presentazione delle dichiarazioni o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali.

Nelle more della risposta dell’ufficio o della stipula dell’eventuale Accordo, l’Agenzia invita il contribuente ad assumere, in dichiarazione, la “posizione fiscale più prudentiale”.

L’ultimo chiarimento riguarda la riduzione della metà delle sanzioni amministrative “per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente” ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 128/2015.

Al fine di beneficiare della riduzione è necessario che il rischio fiscale, astratto e potenziale o sul quale si è incorsi nella violazione, risulti mappato nella versione della “Mappa dei rischi” comunicata all’ufficio in data antecedente alla comunicazione o all’evento/errore operativo che ha causato la violazione, essendo sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, *ex ante*, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i relativi eventi generatori.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Regime fiscale degli interessi “in uscita” dall’Italia: Panoramica e recenti orientamenti di prassi”** di P. SELLA, in Fisc. e comm. Int. 7/2021, pag. 5

L’A. descrive il trattamento fiscale degli interessi di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti ed i più recenti chiarimenti di prassi in materia.

Gli “interessi” di fonte italiana corrisposti a un soggetto non residente sono assoggettati ad imposizione in Italia come redditi di capitale, mediante ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nella misura del 26%. È prevista, tuttavia, l’esenzione dalla ritenuta per gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro della UE al ricorrere di determinate condizioni di natura soggettiva e oggettiva (cfr. art. 26-*quater*, commi 1-8, del D.P.R. n. 600/73), ovvero una riduzione di aliquota per effetto di una Convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario.

Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta convenzionale, la maggior parte dei Trattati ratificati dall’Italia prevede una tassazione ridotta nello Stato della fonte (spesso, nei limiti del 10%). Per accedere ai benefici, le Convenzioni conformi al Modello OCSE e la prassi e giurisprudenza domestiche richiedono in genere che il percettore del reddito sia una “persona”, che sia assoggettato ad imposta nello Stato di residenza e che sia beneficiario effettivo dei redditi.

La normativa domestica prevede inoltre alcune esenzioni o riduzioni di aliquota, ma non fornisce indicazioni circa le condizioni e gli adempimenti cui è subordinata l’applicazione dei benefici convenzionali, a differenza di quanto dispone l’art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973 per l’esenzione da direttiva. Fanno eccezione l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 per quanto riguarda i proventi dalla partecipazione a fondi immobiliari e l’art. 27-*ter*, comma 4, del citato DPR n. 600/73, per i dividendi da azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia (cfr. tra le altre le risoluzioni n. 104/1997, 17/2006 e 167/2008 e la risposta n. 258/2021 in materia di dividendi; la risoluzione n. 183/2003 per le *royalties*), sia per quanto concerne i requisiti da soddisfare, che in merito alla documentazione da produrre. Al fine dell’applicazione “diretta” della ritenuta convenzionale ad opera del sostituto d’imposta, la prassi impone al beneficiario di compilare un apposito modello di autocertificazione, completo di attestazione di residenza rilasciata dall’Autorità fiscale estera. Tale documento va presentato al sostituto d’imposta italiano che, sotto la propria responsabilità, può applicare direttamente la ritenuta agevolata o l’esonero previsti dalla Convenzione. L’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che l’applicazione diretta della ritenuta ridotta convenzionale rappresenta una facoltà e non un obbligo per il sostituto d’imposta, anche in presenza dei presupposti. (SG)

**“La società paga le imposte in Italia se le decisioni sono prese nel territorio nazionale”** di S. SERVIDIO, in Fisc. e comm. Int. 8-9/2021, pag. 17

L’ordinanza 9/3/2021 n. 6476, con la quale la Corte si è pronunciata su un caso di esterovestizione societaria – stabilendo che, al fine di determinare se il reddito prodotto da una società possa essere sottoposto a tassazione in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa avvenga nel territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero – offre interessanti spunti interpretativi in tema di diritto comunitario e libertà di stabilimento.

L’A. effettua un’ampia disamina delle normative civilistica e tributaria, in tema di residenza fiscale delle società e della relativa interpretazione giurisprudenziale, nonché degli orientamenti della Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione dell’assimilazione del concetto fiscale di “sede dell’amministrazione” con quello civilistico di “sede effettiva” della società intendendo quest’ultima

come il luogo in cui si svolge in concreto la direzione e la gestione dell'attività d'impresa e dal quale promanano le decisioni.

L'A. ricorda da ultimo che analoghi principi espressi da detta ordinanza sono stati stabiliti anche da un'altra ordinanza della Cassazione 3 giugno 2021, n. 15424. (EM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Dottrina**

**“La circolazione dei crediti eco/sisma bonus nel consolidato fiscale”** di A. RENDA e G. STANCATI, ne Il fisco 32-33/2021, pag. 3137

Gli AA. hanno esaminato la specifica tematica della circolazione dei crediti eco/sisma bonus nel consolidato fiscale trattata da Assonime nella circolare n. 20/2021. Dopo aver valutato positivamente l'inquadramento operato dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 133 del 2021 sotto il profilo del passaggio soggettivo al consolidato fiscale dei crediti, l'Associazione ha osservato come la stessa Amministrazione in alcune risposte non pubblicate avrebbe affermato l'assoggettabilità del trasferimento dei crediti alla società consolidante al limite quantitativo (€ 700 mila, elevato per il solo anno 2021 a € 2 milioni dal cd. Decreto Sostegni-*bis*) di cui all'articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000, che trova applicazione nel caso in cui il credito sia compensato con altri tributi (cd. compensazione orizzontale).

A parere degli AA. tale indicazione appare in contrasto con la logica del consolidato fiscale. Gli stessi propendono per una lettura dell'istituto della tassazione consolidata più orientata ad inquadrare la tecnica di rilevazione del risultato impositivo in termini di agevolazione o di neutralità del sistema tributario rispetto alle scelte imprenditoriali di articolazione giuridica di un soggetto economico unitario. (GR)

## **ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

### **Dottrina**

**“La Cassazione inciampa sull'abuso del diritto”** di G. ALBANO, in La Gest. Straord. Impr. 4/2021, pag. 150

L'A. commenta due pronunce della Corte di Cassazione depositate il 22 giugno (17827/2021, e n. 17743/21) in tema di abuso del diritto.

Le pronunce riguardano due fattispecie sostanzialmente diverse tra di loro, accomunate da un'unica circostanza: in entrambi i casi i comportamenti delle società erano apparentemente improntati prevalentemente alla finalità di conseguire un risparmio fiscale, rappresentato nel primo caso dal differimento nel versamento dell'IVA dovuta su alcune prestazioni di servizi e nel secondo caso dalla compensazione tra redditi e perdite nell'ambito di consolidato fiscale.

In entrambi i casi, la Cassazione afferma – in maniera più o meno esplicita – un principio che sembrava superato alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali e delle pronunce della stessa Agenzia delle entrate, ovvero che in presenza di operazioni che comportano un risparmio d'imposta il contribuente deve dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche sottese all'operazione.

Se la sentenza n. 17827/2021 presenta profili di criticità in quanto porta a sovrapporre il piano dell'evasione con quello dell'abuso del diritto, maggiormente preoccupanti appaiono le conclusioni dell'ordinanza n. 17743/2021, nell'ambito della quale la presenza di un risparmio d'imposta “considerevole”, pur se scaturito da una serie di operazioni “perfettamente legittime” pone, secondo

la Corte, il contribuente nella condizione di dover giustificare l'esistenza di valide ragioni economiche per sfuggire alla contestazione antiabuso.

Secondo l'A. quello che manca nel ragionamento della Suprema Corte è l'impostazione metodologica volta a valutare preventivamente se il vantaggio fiscale derivante dagli atti posti in essere dalla società accertata possa essere effettivamente considerato "indebito".

In particolare, secondo il percorso ormai sistematicamente accettato dalla stessa Amministrazione finanziaria, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, devono ricorrere congiuntamente tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Pertanto, il primo elemento da considerare per stabilire se un'operazione presenti profili abusivi è la sussistenza o meno di un vantaggio fiscale indebito, ovvero un beneficio conseguito in contrasto con le norme impositive o con i principi dell'ordinamento. Solo qualora sia riscontrato tale primo elemento si rende necessario proseguire l'analisi degli altri elementi costitutivi, accertando l'assenza di una sostanza economica nell'operazione e l'essenzialità del vantaggio tributario conseguito. Al contrario, qualora non si ravvisi la presenza di un vantaggio fiscale "indebito", non è necessario proseguire nell'analisi circa la sussistenza dei restanti elementi.

È evidente che si tratta di operazioni che non hanno motivazioni economiche se non quella di ottenere dei vantaggi che il sistema pone legittimamente a disposizione, la cui liceità non dovrebbe essere messa in discussione dall'esistenza di operazioni propedeutiche necessarie a raggiungere l'obiettivo finale. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Elusione fiscale – Vantaggio fiscale indebito – Sostanza economica – Valide ragioni economiche – Trasformazione societaria – Consolidato fiscale – Plusvalenze – Perdite fiscali**  
Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17743, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In caso di trasformazione di società di persone (sas), controllante una società di capitali, in società a responsabilità limitata, di contestuale esercizio del diritto di opzione al consolidato nazionale fiscale, e di traslazione del periodo di imposta, con immediata vendita di immobili e realizzazione di plusvalenza, e con successiva compensazione del reddito realizzato con la plusvalenza con le perdite maturate dalla società controllata dopo l'esercizio del diritto di opzione (perdite di periodo), il giudice deve verificare se il contribuente dimostri l'esistenza di valide ragioni economiche sottese all'operazione.

**Abuso del diritto – Esigibilità dell'IVA – Risparmio d'imposta – Causa essenziale – Operazioni antieconomiche - Simulazione**

Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17827, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

In tema di abuso del diritto, una condotta può ritenersi abusiva se l'operazione economica abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di

siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Regime CFC dopo il decreto ATAD: i presupposti per l’applicazione”** di M. PIAZZA, ne Il fisco 31/2021, pag. 3019

L’Agenzia delle entrate ha messo in consultazione la bozza di una circolare sulla disciplina delle società estere controllate, come modificata dal D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della Direttiva 2016/1164/UE (Direttiva “ATAD”).

La circolare – oltre ad illustrare le novità introdotte dal Decreto legislativo – esprime il parere dell’Agenzia su diverse importanti questioni da sempre prive di interpretazioni ufficiali, come quelle relative alla gestione delle operazioni straordinarie internazionali, alla *exit ed entry tax* e al caso in cui i redditi della stessa società a fiscalità privilegiata siano già stati tassati per trasparenza in un altro Stato o l’entità estera controllata detenga stabili organizzazioni o partecipazioni in società trasparenti localizzate in un terzo Stato.

È stato posto in consultazione anche uno schema di provvedimento, destinato a sostituire quello del 16 settembre 2016 (n. 2016/143239), sui criteri per determinare l’effettivo livello di tassazione della società estera e per confrontarlo con quello italiano.

La bozza di circolare è corredata da numerosi utili esempi.

L’Agenzia mette in evidenza che, in sostanza, la disciplina CFC si rivolge anche agli OICR e ai *trust*. Il riferimento agli OICR costituisce una novità di discutibile comprensione dato che:

- gli OICR immobiliari non sono del tutto soggetti alle imposte sui redditi e quindi non è materialmente possibile obbligarli ad assoggettare a tassazione per trasparenza eventuali redditi prodotti da entità estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata da loro controllate;
- gli OICR diversi dai fondi immobiliari, pur essendo equiparati agli enti non commerciali sono esenti dalle imposte sui redditi; anche per essi, pertanto, l’applicabilità del regime CFC appare materialmente impossibile.

L’inserimento degli OICR italiani nel novero dei soggetti interessati dalla disciplina è, inoltre, incoerente con il fatto che il legislatore non prevede che i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata percepiti da OICR italiani siano tassati integralmente in capo all’OICR e che, nell’art. 9 del D.Lgs. n. 142/2018, gli OICR italiani sono espressamente sottratti alla disciplina *anti-ibridi*.

La circolare dedica ampio spazio ad una novità introdotta nell’art. 167 dal Decreto ATAD, e cioè l’estensione del campo di applicazione della disciplina CFC alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il problema più rilevante per la delimitazione del perimetro di applicazione della disciplina CFC alle stabili organizzazioni di non residenti è quello di comprendere se la partecipazione nell’entità estera appartenga al patrimonio della stabile organizzazione, perché, ove la partecipazione nella CFC fosse detenuta direttamente dalla casa madre oppure da altra stabile organizzazione del soggetto estero, il regime non troverebbe applicazione.

L’A. auspica che venga comunque evitato che, per il solo fatto che esistano legami commerciali o finanziari fra la stabile organizzazione e la società estera, venga presuntivamente accertata l’appartenenza della partecipazione alla stabile organizzazione e conseguentemente applicato il regime CFC.

Riguardo la tassazione effettiva estera, sia la circolare sia il nuovo provvedimento introducono autentiche novità.

In base al provvedimento del 2016, per il calcolo della tassazione effettiva estera rilevavano solo le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al loro di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.

La bozza del nuovo provvedimento, ribalta il criterio, stabilendo che nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso.

Il nuovo criterio appare più equo di quello precedente in quanto dà rilevanza alle imposte effettivamente pagate dalla CFC a prescindere dalla fonte del reddito. Il nuovo criterio appare anche semplificativo perché vi sarà corrispondenza fra le imposte effettivamente pagate (in qualsiasi Stato) dall'entità estera e la base di calcolo della tassazione effettiva.

La circolare chiarisce, che, per le imposte prelevate sui redditi della controllata a titolo definitivo in Stati diversi da quello di localizzazione, si farà riferimento alle imposte sul reddito individuate nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato di residenza della controllata e degli altri Stati.

Nell'ipotesi in cui la controllata estera aderisca a una forma di tassazione di gruppo, rilevano esclusivamente le imposte riferibili alla controllata, singolarmente considerata.

La circolare precisa che, in generale, le imposte estere devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti Autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali. Alle stesse condizioni, rilevano anche le imposte dovute, a titolo definitivo, in giurisdizioni diverse da quelle di localizzazione, sia dalla controllata sia da altri soggetti.

Il nuovo provvedimento stabilisce che, ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, vanno considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di qualsivoglia agevolazione fruita dalla controllata ovvero accordata in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera.

Il nuovo metodo di calcolo, da un lato, appare di più semplice applicazione, dato che il *tax rate* effettivo estero non è soggetto a rettifiche per neutralizzare gli effetti delle agevolazioni di carattere non strutturale, ma produrrà sicuramente una estensione del campo di applicazione della disciplina CFC.

La circolare non contiene particolari precisazioni, salvo giustificare il cambio di impostazione con la necessità di rendere la normativa nazionale coerente con la Direttiva ATAD.

Per la prima volta, vengono forniti chiarimenti ufficiali sul comportamento da tenere se la CFC è detenuta attraverso una società intermedia residente in uno Stato che abbia già applicato analoga disciplina.

La circolare precisa che, nell'ipotesi in cui un soggetto residente in Italia (o una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente) controlli una entità estera la quale controlli a sua volta un'altra entità di un terzo Stato (che risulterebbe pertanto controllata indirettamente anche dal soggetto italiano o dalla stabile organizzazione in Italia), occorre effettuare due *test* separati:

- uno per l'entità estera controllata direttamente dal soggetto italiano (entità estera controllata "di primo livello");
- e un altro per l'entità estera controllata "di secondo livello".

Ai fini del *test* effettuato sull'entità estera controllata di primo livello, non rilevano le eventuali imposte che lo Stato di residenza di quest'ultima dovesse applicare sui redditi della entità estera controllata di secondo livello per effetto dell'applicazione della propria disciplina CFC.

In pratica, nella determinazione del *tax rate* della CFC di secondo livello, si sommano, oltre le imposte pagate da questa entità, anche quelle applicate nello Stato della controllante di primo livello nell'ambito della propria legislazione CFC.

È probabile che il *test* operato sulla controllata di secondo livello consenta, tenendo conto delle imposte pagate nello Stato intermediario, di escluderla dal regime.

La circolare precisa che, laddove l'entità estera controllata di secondo livello dovesse risultare assoggettata anche alla disciplina CFC italiana, le imposte che lo Stato di residenza dell'entità estera controllata di primo livello abbia applicato sui redditi della entità controllata di secondo livello per effetto della propria disciplina CFC non sono accreditabili in Italia, stante il tenore letterale del comma 9 dell'art. 167 del TUIR, che consente il riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle sole "imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente".

L'A. fa notare come questa sia una incomprensibile lacuna normativa che causa un fenomeno di doppia tassazione presente sin dalla prima istituzione del regime.

Come nell'originario provvedimento del 2016, in quello sostitutivo di prossima emanazione, viene precisato che sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro.

La circolare precisa che la sterilizzazione riguarda anche eventuali imposte sostitutive pagate nello Stato estero per riallineare le differenze temporanee. Dette imposte dovranno quindi essere computate nel calcolo del livello effettivo di tassazione estera nell'anno o negli anni in cui emergerà il componente reddituale ai fini contabili e/o si verifica il correlato riassorbimento ai fini fiscali.

Il punto 5.1, lett. d) del nuovo provvedimento contiene una ulteriore disposizione che mira a colmare una lacuna del provvedimento attualmente vigente. In deroga alla regola generale, infatti, le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato resteranno infatti irrilevanti:

- ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, quando abbiano dato luogo, all'estero, ad una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;
- ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna, quando avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio.

La mancata sterilizzazione delle differenze temporanee dal riversamento non certo e predeterminato ha lo scopo di evitare il rischio che venga potenzialmente considerato congruo il livello di tassazione effettiva di una giurisdizione estera anche nel caso in cui quest'ultima consenta il rinvio *sine die* della tassazione di ricavi o la deduzione anticipata di costi rilevati in bilancio solo prudenzialmente (e che quindi, in ipotesi, potrebbero non manifestarsi mai in futuro). Tale rischio, di contro, non può ravvisarsi per quelle variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che, tuttavia, abbiano dato luogo, all'estero, a una tassazione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio, le quali, pertanto, vanno sterilizzate.

Si osserva che nel nuovo provvedimento manca una norma transitoria riguardo a riversamenti di variazioni già effettuate in precedenti esercizi.

Altra novità consiste nel fatto che, ai fini della tassazione virtuale italiana, rileva solo l'IRES e non anche le addizionali IRES. Tale esclusione delle addizionali non viene giustificata in alcun modo. Continua ad essere esclusa l'IRAP.

Per quanto riguarda il calcolo della tassazione virtuale domestica, viene segnalato che resta immodificato il punto 5.1, lett. g) del provvedimento, nonostante la sua formulazione non sia di agevole interpretazione.

In sostanza, si ritiene che, quando nello Stato estero viene totalmente esentato il dividendo, rendendo coerentemente indeducibili i costi relativi alla partecipazione, la stessa regola vada applicata per il calcolo del *tax rate* virtuale interno.

Alcuni ritengono, considerata l'indeterminatezza della norma, che debba essere, invece, rettificato il *tax rate* effettivo estero, escludendo dalla base imponibile estera il 95% del dividendo e rendendo deducibili i costi.

L'A. ritiene opportuno che l'Agenzia delle entrate affrontasse il tema così come la circolare potrebbe essere l'occasione per un riesame del principio di diritto 5/2021, con il quale è stato fornito un inquadramento, poco condivisibile, dei dividendi percepiti da società di diritto lussemburghese. L'Agenzia, in sostanza, ritiene che il regime fiscale dei dividendi vigente in Lussemburgo non possa essere considerato equivalente a quello italiano in quanto, a differenza che in Italia, le minusvalenze derivati dalla cessione delle partecipazioni sono, entro certi limiti, deducibili.

Particolarmente importante il par. 4.2 della circolare, che illustra il meccanismo di confronto tra *tax rate* interno ed estero nel caso delle stabili organizzazioni di soggetti controllati non residenti.

Una delle condizioni affinché trovi applicazione la disciplina CFC è che il soggetto estero controllato (direttamente o indirettamente) consegua "proventi passivi" in misura superiore ad un terzo del totale. La circolare conferma che, ai fini della verifica, si prendono in considerazione i proventi come risultanti dalla contabilità a prescindere dalla loro valenza fiscale e chiarisce il contenuto effettivo di alcune delle categorie di *passive income* elencate nell'art. 167, comma 4, lett. b), dato che il tenore letterale della norma è ambiguo.

La norma in vigore, ai fini del *test* in esame, ricomprende espressamente i proventi derivanti dall'attività assicurativa, bancaria e dalle altre attività finanziarie.

La circolare quindi precisa che i precedenti chiarimenti che escludevano dal *test* i proventi derivanti dall'esercizio attivo di funzioni di gestione finanziaria istituzionalmente svolte con carattere imprenditoriale da intermediari finanziari, ed aventi ad oggetto attività di proprietà di terzi, non sono più applicabili.

La conseguenza pratica è che i soggetti italiani che controllano entità estere svolgenti attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie potranno esimersi dall'applicazione della disciplina CFC solo avvalendosi dell'esimente della commercialità prevista dal comma 5 dell'art. 167.

La circolare, nelle precisazioni fornite, ai fini del *test*, tende ad attrarre nell'ambito della CFC rule quelle società le cui operazioni, senza apportare valore aggiunto apprezzabile, sono rivolte al gruppo nella fase attiva e/o passiva, potendo tali operazioni essere sintomatiche dell'esistenza di rischi di trasferimento di base imponibile nazionale a favore di giurisdizioni che prevedono livelli di tassazione significativamente inferiori. (EM)

**“Regime CFC dopo il decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza”** di M. PIAZZA, ne Il fisco 32-33/2021, pag. 3156

L'A., proseguendo nell'analisi della bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina delle controllate estere, la cui consultazione si è chiusa il 6 agosto, illustra le novità di rilievo riguardanti l'applicazione dell'esimente della commercialità effettiva e le concrete modalità di determinazione del reddito della CFC da assoggettare a tassazione separata in capo ai soci.

L'esimente dell'attività economica effettiva pone l'accento sul fatto che l'entità estera sia o meno dotata di personale, attrezzature, locali attivi.

La nuova esimente è ancorata allo svolgimento di un'attività economica a differenza della precedente nella quale veniva usata la locuzione “attività industriale o commerciale” che aveva comportato problemi interpretativi.

Il concetto di attività economica è certamente più ampio di quello di attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c.. Il concetto di attività economica presuppone in primo luogo il fine di lucro e in secondo luogo che il titolare non si limiti al semplice godimento del bene, ma eserciti una attività finalizzata al lucro.

In altri termini, sono attività economiche, non solo quelle consistenti nella produzione e vendita di beni e servizi, ma anche quelle di sfruttamento economico di beni o diritti a condizione che l'entità non si limiti alla mera detenzione dell'investimento, ma sia attiva nella sua gestione. Pertanto, anche una entità estera controllata il cui attivo sia integralmente investito in attività suscettibili di produrre *passive income* potrebbe beneficiare dell'esimente ove sia provato che essa è oggetto di una gestione attiva.

Altra sostanziale modifica è che ai fini dell'esimente non è più richiesto che l'entità svolga l'attività economica come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Non viene più richiesto dunque il requisito del c.d. radicamento.

L'Agenzia, tuttavia, attenua la portata innovativa della disposizione precisando che la circostanza che l'entità estera svolga la sua attività economica sostanziale rivolgendosi al mercato di insediamento, sebbene non sia più una condizione necessaria per la disapplicazione del CFC *rule*, sarà comunque valorizzata nell'apprezzamento dell'esimente.

L'esigenza di una struttura idonea costituita da personale, attrezzature, attivi e locali è ormai presente in molti campi del diritto tributario, nella giurisprudenza della Cassazione ed anche nella normativa antiriciclaggio.

In sostanza viene richiesta la necessità della presenza di una struttura che abbia una consistenza economica adeguata all'attività svolta.

Detta presenza vale anche per quelle entità che non svolgono un'attività propriamente commerciale, che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa, come le *holding* o le società che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attività di stampo commerciale, alle quali l'esimente non può essere riconosciuta in presenza di una struttura organizzativa priva di attività o di una reale consistenza. Nel caso di svolgimento congiunto di attività passive e di altre

attività l'Agenzia fa intendere che, in presenza di una struttura organizzativa adeguata, l'esimente troverebbe comunque applicazione.

Particolarmente importante è il passaggio in cui viene spiegato il funzionamento dell'esimente in presenza di una stabile organizzazione. La dimostrazione della nuova esimente deve essere resa, nel caso di stabile organizzazione all'estero, con riferimento all'intera attività delle CFC, se la stabile organizzazione viene tassata nello Stato di residenza; con riferimento alla sola attività e alla struttura imputabile alla *branch*, se la *branch* è esente nello Stato di residenza della casa madre.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito dell'entità estera da assoggettare a tassazione separata per trasparenza, viene sostanzialmente confermata la prassi previgente.

Tuttavia, l'attuale formulazione dell'art.167 è chiara nello stabilire che quando il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali, il reddito della controllata estera imponibile in Italia va determinato applicando le disposizioni fiscali italiane previste per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

Viceversa, quando il bilancio di esercizio della controllata estera è redatto secondo principi contabili diversi dai precedenti, il reddito della società controllata imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane.

Si esclude che possano essere applicati regimi opzionali o agevolativi (ad es. *patent box*), sia in sede di tassazione per trasparenza, che di calcolo del tax rate virtuale italiano.

In caso di controllo indiretto, realizzato attraverso una catena societaria che si snoda su più livelli partecipativi, il tenore letterale dell'art.167 non consente di rendere accreditabili anche le imposte assolute sul reddito delle CFC dai soggetti controllanti esteri intermedi che abbiano a loro volta applicato la tassazione per trasparenza della medesima CFC in base alla propria disciplina interna. Per gli OICR esteri è più difficile riscontrare il requisito del controllo, di cui al comma 2 del citato art.167. Può però riscontrarsi la forma di controllo afferente alla partecipazione agli utili, da parte dell'investitore, superiore al 50%. A tal fine viene precisato che la quota di partecipazione agli utili deve essere calcolata tenendo conto dell'OICR nel suo complesso e non rispetto a singoli comparti di cui questo può essere costituito.

Particolarmente importante la precisazione che il meccanismo di calcolo che vale per gli OICR, vale anche per quegli organismi esteri che, in virtù della normativa vigente nello Stato di stabilimento del soggetto gestore, possono essere assimilati agli OICR in Italia.

La distribuzione degli utili prodotti dalle entità estere controllate formate con redditi dell'entità estera già assoggettati a tassazione separata per trasparenza è regolata dal comma 10 dell'art.167 TUIR. A tal riguardo la bozza di circolare introduce una novità interpretativa di estremo rilievo.

L'Agenzia in sostanza, revocando la prassi precedente, precisa che se gli utili distribuiti dalla CFC originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano, la parte di utili non assoggettata a tassazione in capo al socio è solo quella che ha effettivamente concorso alla formazione del reddito tassato per trasparenza. Di conseguenza, per ottemperare al disposto della Direttiva, l'applicazione della disciplina CFC determina l'accumulo di un *basket* di utili della CFC tassati per trasparenza che costituisce una sorta di franchigia all'interno della quale gli utili successivamente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare di nuovo l'imposizione in capo al partecipante residente.

La circolare chiarisce opportunamente che gli utili realizzati dalla CFC in un anno in cui abbia trovato applicazione la disciplina di imputazione per trasparenza in capo al soggetto partecipante o alla stabile organizzazione italiana, avendo scontato una imposizione del tutto analoga a quella italiana, vanno considerati come non provenienti da regimi fiscali privilegiati e quindi non soggetti a tassazione integrale in capo ai soci.

L'A. fa notare come questa interpretazione elimini una distorsione del previgente sistema che rendeva la tassazione delle CFC, in certi casi, più favorevole di quella delle società estere a fiscalità ordinaria e costituisce una semplificazione in quanto non è più necessario monitorare le riserve da cui sono attinti gli utili delle CFC.

Ed infatti, sia nel caso in cui questi siano attinti da riserve accumulate in periodi di imposta in cui ha trovato applicazione la disciplina CFC con l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo al socio controllante, sia se questi, viceversa, siano attinti da riserve maturate in altri periodi, fino a concorrenza dell'importo dei redditi assoggettati a trasparenza (il citato *basket*), gli utili distribuiti dalla CFC non concorreranno alla formazione del reddito del socio. (EM)

## IRES

### Dottrina

**“Per il “pieno” riporto delle perdite nella scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria** di G.M. COMMITTERI e D. DI VITTORIO, ne Il fisco 29/2021, pag. 2827.

L'Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha avuto modo di autorizzare il riporto di perdite fiscali pregresse, eccedenze di interessi passivi indeducibili e di ACE delle società partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, anche in casi di mancato superamento del test di vitalità e anche per importi eccedenti i rispettivi patrimoni netti delle società coinvolte, laddove fosse comunque dimostrata l'assenza di un intento elusivo.

Il TUIR prevede delle norme antielusive specifiche per le operazioni di fusione e scissione, in base alle quali è ammesso l'utilizzo delle perdite sofferte da una delle società partecipanti ad un'operazione di fusione a patto che si verifichino determinate condizioni ritenute dal legislatore indicative della vitalità economica di tale soggetto (limiti relativi all'*an*) e sempreché sia soddisfatto un parametro quantitativo legato alla consistenza del suo patrimonio netto (limiti relativi al *quantum*). Tali limiti sono inoltre applicabili agli interessi passivi indeducibili eccedenti il ROL (ex. art 96 TUIR) e alle eccedenze di ACE. La ratio della disciplina è quella di contrastare il fenomeno cd. del “commercio di bare fiscali”, mediante la realizzazione di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali che vedono coinvolte società prive di capacità produttiva al solo fine di attuare una compensazione intersoggettiva tra perdite fiscali pregresse di una organizzazione con i redditi imponibili prodotti da un patrimonio e da un'attività riconducibili ad altra organizzazione.

Con riferimento alla scissione occorre precisare che nel caso particolare di scissione parziale, è pacifico che il godimento da parte della scissa della quota di perdite che le compete (*i.e.* in proporzione alla quota di patrimonio netto rimastale ai sensi del criterio previsto dall'art. 173, comma 4, TUIR), non sia soggetto ad alcuna disciplina speciale, visto che in questo caso non ricorre il pericolo insito nelle operazioni di fusione e cioè che le perdite pregresse vengano utilizzate per compensare redditi prodotti da un altro soggetto. Dovrebbero considerarsi fuori dal campo di applicazione della normativa antielusiva specifica anche le società beneficiarie di nuova costituzione, per le quali non si verifica una situazione diversa da quella che interessa le perdite della scissa. In altri termini, in ipotesi di scissione, i requisiti di vitalità economica e il rispetto dei limiti del patrimonio netto debbono essere verificati unicamente con riferimento alle società beneficiarie preesistenti, per le quali soltanto si profila una situazione e un'esigenza del tutto omogenea a quella dell'incorporante nella fusione per incorporazione.

La risposta ad interpello n. 316 del 10 maggio 2021 fornita dall'Amministrazione finanziaria attiene proprio al caso di un'operazione di scissione parziale proporzionale di una società (GAMMA) a favore di una società quotata preesistente, nonché sua controllata (ALFA). Tale operazione si inserisce nell'ambito di un processo più ampio di ristrutturazione del Gruppo di appartenenza della società ALFA, dapprima sottoposta a procedura di liquidazione volontaria poi revocata ritenendosi possibile intraprendere un percorso alternativo volto al riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico. Si è avviato così un processo di riorganizzazione societaria finalizzato alla ristrutturazione del gruppo ALFA mediante la sottoscrizione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare. Nell'ambito di questo processo di riorganizzazione viene previsto che ALFA integri le proprie attività di investimento in attività di pertinenza della sua controllante (GAMMA) mediante scissione parziale e proporzionale di quest'ultima. La scissione come evidenziato dall'istante rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio del gruppo ALFA, senza il quale lo stesso si sarebbe avviato ad una procedura di liquidazione. Alla data di efficacia della scissione, ALFA risulta dotata sia di perdite fiscali proprie che di perdite ricevute per effetto della scissione di GAMMA, oltre ad un'eccedenza di interessi passivi indeducibili anch'essi ricevuti per effetto della scissione della controllante GAMMA. Tali posizioni soggettive, come si evince dall'istanza di interpello, risultano essere di ammontare superiore al patrimonio netto contabile di riferimento e, inoltre non risultano essere rispettati i requisiti minimi di vitalità economica previsti dal TUIR.

Nel fornire la sua risposta l'AdE, oltre a valorizzare le motivazioni di carattere extra-fiscale adottate dalla società al fine di dimostrare la sua operatività tra cui, la sua natura di holding di partecipazioni, passa al vaglio la possibilità di superamento del limite del patrimonio netto. Sul punto, l'Agenzia, tenuto anche conto delle valutazioni economiche condotte da ALFA in previsione della scissione e avvalorate anche da apposito parere rilasciato da advisor professionale, ammette la possibilità di superare il limite del patrimonio netto affermando che *“emerge, pertanto, come il valore economico della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali sociali riportabili”*. L'Agenzia attribuisce quindi prevalenza al dato sostanziale (i.e. valore economico) rispetto al dato formale (i.e. valore contabile), estendendo anche all'ipotesi della scissione di società considerazioni simili già espresse con riferimento ad operazioni di fusione in merito alla disapplicazione del limite quantitativo rappresentato dal patrimonio netto della società che ha generato le perdite.

La pronuncia dell'AdE appare, a parere dell'A, oltre che condivisibile anche di notevole importanza visto che attribuisce al valore economico della società beneficiaria un ruolo dirimente ai fini del superamento del limite del patrimonio netto. In conclusione, l'orientamento espresso può aprire il campo ad una sostanziale disapplicazione di tali limiti, in particolare di quello del patrimonio netto, per le operazioni che coinvolgono soggetti di grandi dimensioni dove il valore economico della società è pressoché strutturalmente superiore al vantaggio derivante dalle perdite fiscali e dalle altre posizioni soggettive potenzialmente trasferibili. (WR)

**“Note sulla PEX fra *minimum holding period* ed iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie”** di M. MARANI, in La Gest. Straord. Impr. 4/2021, pag. 93

La *participation exemption*, con la sua irrilevanza fiscale delle plus e minusvalenze su partecipazioni societarie, si caratterizza per una serie di requisiti che danno origine ad un vero e proprio doppio regime di circolazione delle partecipazioni ogni qualvolta ne venga a mancare anche solo uno dei quattro richiesti.

In pratica, al regime PEX si affianca un regime di imponibilità delle plusvalenze e di deducibilità delle speculari minusvalenze su partecipazioni non PEX, ossia di partecipazioni che difettano anche solo di uno dei quattro requisiti richiesti, come quello del periodo minimo di detenzione, ispirato dalla volontà di escludere dall'esenzione le plusvalenze realizzate su investimenti di breve periodo.

L'articolo si sofferma appunto su questo requisito del *minimum holding period*, ossia il periodo minimo di possesso della partecipazione necessario per poter accedere alla PEX che estromette così dal campo di applicazione le plusvalenze realizzate su partecipazioni detenute per meno di un anno. (EM)

**“L'esercizio dell'opzione per il consolidato alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali”** di S. TRETTEL, ne Il fisco 31/2021, pag. 3024

Due recenti pronunce dei giudici di legittimità in tema di opzioni per il consolidato fiscale esercitate fra le parti, ma non manifestate all'Agenzia con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione pro tempore vigente, offrono all'A. lo spunto per alcune riflessioni.

I giudici di legittimità attribuiscono alla comunicazione imposta dall'art. 119, comma1, lett. d) TUIR valore sostanziale.

Detta affermazione appare non in linea con la finalità del consolidato fiscale che non costituisce un beneficio, quanto piuttosto rappresenta la soluzione alla sopravvenuta inoperatività di quelli che precedentemente erano gli strumenti giuridici idonei a consentire la legittima compensazione intersoggettiva di risultati fiscali di segno opposto fra società che si partecipavano, ovvero sia l'attribuzione del credito d'imposta in conseguenza della distribuzione di dividendi e la svalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni; l'uno e l'altro venuti meno per effetto della c.d. Riforma Tremonti, che si reggeva sul principio dell'esenzione, opposto a quello dell'imputazione sino ad allora imperante. (EM)

## Prassi Amministrativa

### **IRES – Cessione eccedenze di imposta infragruppo - Ammissibilità**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 542, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risposta interpello analizza l'applicazione dell'art. 43-ter del DPR 602/73 che consente di procedere, fra soggetti appartenenti allo stesso "gruppo", alla cessione delle eccedenze IRES con la conseguente utilizzabilità delle medesime da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti di imposta.

In sintesi, le condizioni che consentono l'applicabilità di tale disciplina sono:

- appartenenza del cedente e del cessionario allo stesso "gruppo fiscale", da considerare formato dalle società legate da rapporti partecipativi di controllo diretto o indiretto;
- appartenenza dei predetti soggetti al medesimo gruppo dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti fino al momento della cessione;
- assunzione, da parte delle società controllate, delle forme societarie espressamente indicate dalla norma;
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti coinvolti.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, la presentazione della dichiarazione dei redditi, con l'indicazione degli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi costituisce una condizione di opponibilità e, quindi, di efficacia della cessione nei confronti dei terzi e del debitore ceduto (Amministrazione finanziaria), ma non anche ai fini dell'efficacia del trasferimento del credito, che avviene in forza del consenso.

Non rileva nemmeno la circostanza che, per effetto di un'operazione straordinaria, la dichiarazione sia formalmente presentata da un soggetto terzo per conto del dichiarante.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

### **IRES – *Transfer pricing* – Determinazione del valore normale – Metodo transazionale di ripartizione degli utili**

Cass., sez. trib. 30 giugno 2021, n. 18436, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione conferma alcuni principi in tema di *transfer pricing*.

Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova riguardante i costi dei servizi infragruppo e la relativa deducibilità, richiama il principio da Lei espresso (Cass. n. 31405/2018) secondo cui l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi supportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

Richiamando la pronuncia n. 11827/2020, afferma che, ai fini dell'individuazione del valore normale di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR, il metodo transazionale di ripartizione degli utili è utilizzabile in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi a condizione che, dopo l'accurata delimitazione della transazione, ivi compresa l'analisi funzionale, sia possibile procedere all'identificazione di una forte correlazione tra i costi sostenuti e il valore aggiunto creato nel corso della transazione e purché le chiavi di allocazione selezionate – per le quali rilevano la classificazione contabile dei costi infragruppo e l'esistenza di eventuali differenze – siano conformi per affidabilità dei risultati.

## **IRES – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Effettività ed inerenza della spesa**

Cass., sez. trib. 6 luglio 2021, n. 19001, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi *cost sharing agreements*, la deducibilità è subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante.

La Cassazione ha sottolineato che costituisce principio consolidato quello per cui, in materia di costi c.d. infragruppo, l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

## **IRES – Credito di imposta sui dividendi percepiti dalla società madre inglese - Spettanza**

Cass., sez. trib. 20 luglio 2021, n. 20646, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ha stabilito che, per i dividendi corrisposti dalla società figlia italiana alla società madre inglese, in origine esenti da ritenuta in forza dell'art. 27-*bis* del DPR 600/73, la madre stessa ha la possibilità di optare successivamente per il rimborso del credito d'imposta ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, lett. *b*) della Convenzione Italia – Regno Unito.

La Cassazione precisa, inoltre, che nei rapporti con il Regno Unito il diritto dell'Unione tra cui la direttiva "madre-figlia", continua ad applicarsi sino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2020 se il momento impositivo si colloca prima di tale data.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Interessi pagati ad una banca estera priva di stabile organizzazione in Italia – Da residenti in Italia – Imponibilità.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 luglio 2021, n. 500, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risposta ha chiarito che gli interessi corrisposti dalla clientela italiana a un istituto di credito non residente sono assoggettati a tassazione in Italia, pur se i clienti utilizzano i prestiti per investire in altre attività finanziarie o in immobili all'estero.

Opera, infatti, anche in questo caso il principio generale stabilito dall'art. 23, comma 1 (lett. *b*) del TUIR, per cui gli interessi sono imponibili in capo ai non residenti se corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia.

#### **Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a una società "madre" fiscalmente residente in Svizzera – Esenzione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 agosto 2021, n. 537, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Le società che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono distribuire dividendi alle proprie "madri" non residenti in esenzione da ritenuta anche prima del compiersi del periodo minimo di possesso annuale (o biennale, nei rapporti con la Svizzera).

La risposta a interpello evidenzia, in particolare, che l'adesione a tale regime consente all'Amministrazione finanziaria di avere una visione trasparente sui processi aziendali e sui rischi

fiscali a essa sottesi, e richiama l'art. 5 del D.Lgs. 128/2015, il quale impone all'Agenzia delle entrate la "realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente (...)".

### **Redditi di capitale – Ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 agosto 2021, n. 569, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Se gli interessi sono corrisposti da una società italiana ad una impresa estera che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 26, comma 5-*bis*, del DPR 600/73 (enti creditizi stabiliti nell'Unione europea, imprese di assicurazioni costituite ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea, investitori istituzionali privi di soggettività tributaria costituiti in Stati *white list* e soggetti a vigilanza in detti Stati), non compete l'esenzione da ritenuta prevista dalla norma medesima anche se il diretto percipiente è controllato da soggetti che avrebbero invece titolo a beneficiare dell'esenzione, il principio vale anche se tra diretto percipiente e fondi di investimento esiste un rapporto di finanziamento che ricalca, nei fatti, quello tra società italiana e diretto percipiente.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"Dubbi sull'esimente dell'attività economica effettiva nel regime dividendi *black list*",** di G. ALBANO, ne Il fisco 31/2021, pag. 3018

L'A. analizza la Circolare Assonime n. 20/2021, nella parte in cui affronta l'applicabilità del regime di detassazione del 50% in relazione agli utili distribuiti da società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, che svolgono un'attività economica effettiva.

In particolare, e nello specifico, se tale regime sia condizionato allo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società erogante solo nel periodo di imposta nel quale l'utile è maturato o anche in riferimento al periodo di imposta in cui tale utile viene distribuito.

Secondo l'interpretazione dell'agenzia, l'esercizio dell'attività economica effettiva in capo alla partecipata *black list* dovrebbe sussistere sia nell'esercizio di produzione dell'utile, che nell'esercizio di distribuzione dello stesso.

Come evidenziato anche dall'Assonime, si tratta di una posizione non condivisibile, che non tiene conto delle modifiche intervenute in materia negli ultimi anni ed in particolare tale impostazione appare poco coerente con il principio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 in base al quale i dividendi si considerano provenienti da Stati *black* o *white* a seconda del livello di tassazione in capo alla partecipata nell'esercizio di maturazione dell'utile distribuito.

La portata innovativa delle disposizioni della Legge di bilancio 2018 sta nel fatto che, per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti sulle regole vigenti negli esercizi pregressi in cui si è formato l'utile – portato a riserva e poi distribuito –, viene superato in via legislativa il principio secondo cui, per fruire della detassazione del dividendo, la società partecipata deve essere stata sempre residente in uno Stato *white* dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione fino all'esercizio di distribuzione del dividendo.

Viene invece adottato il principio secondo cui ogni utile di esercizio suscettibile di distribuzione ha una sua storia e, pertanto, i dividendi attinti dagli utili formati in un esercizio *white* restano tassati con il regime dei dividendi *white* anche se la società è divenuta *black* al momento della distribuzione. Questo principio normativo è stato ribadito, da ultimo, nella risposta ad interpello n. 38 del 12 gennaio 2021, nella quale l'Agenzia ha evidenziato che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in

annualità in cui la società estera erra considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile.

Considerato che la Legge di bilancio 2018 ha introdotto il principio per cui gli utili si tassano secondo il regime (black o white) con cui sono “maturati”, Assonime evidenzia l’illogicità di negare il regime della semi PEX agli utili formati nel periodo in cui la partecipata svolgeva un’attività economica effettiva soltanto perché tale attività non è più esercitata al momento della distribuzione di tali utili. (EM)

**“Effetto BEPS ante litteram: sulle attività “preparatorie” svolte da una S. O. personale il giudizio della Cassazione è ... lapidario!”** di L. CERIONI e F. ROCCATAGLIATA, in GT Riv. Giur. Trib. 6/2021, pag. 528

Con l’ordinanza 21693/2020 la Suprema Corte ha affermato due principi che possono essere così sintetizzati:

- qualora una sede fissa di affari svolga, nel contempo, attività suscettibili di produrre un reddito e attività meramente preparatorie, la valutazione al fine di determinare l’esistenza di una stabile organizzazione va fatta sull’insieme delle diverse attività,

- qualora le predette attività preparatorie o accessorie siano eseguite in favore di soggetti distinti dalla propria casa madre – in quanto suscettibili di produrre autonomamente un reddito – possono costituire, di per sé, una stabile organizzazione.

Prescindendo dalla specificità del caso affrontato dalla Suprema Corte, gli AA. delineano l’evoluzione storica del concetto di stabile organizzazione nelle norme di diritto interno, soffermandosi sulle disposizioni del diritto internazionale, che ne limitano o modificano in qualche modo la portata, recepite nel diritto UE ancora prima che in quello nazionale, e sulla compatibilità delle conclusioni di cui sopra con le recenti disposizioni comunitarie anti-abuso ed in particolare con le libertà fondamentali del mercato interno.

L’analisi si focalizza prevalentemente sulla capacità delle attività preparatorie o ausiliarie di configurare una stabile organizzazione. (EM)

**“Scissione: neutralità e riporto delle posizioni soggettive fiscali”** di G. LEONI e A. PICA, in La Gest. Straord. Impr. 4/2021, pag. 37

Gli AA., nell’affrontare il tema del trasferimento delle posizioni soggettive fiscali nelle operazioni societarie di scissione, sottolineano come queste possano avere natura, origine, metodo di quantificazione degli importi notevolmente diversi, comprendendo una serie di voci che vanno dai debiti/crediti tributari alle perdite fiscali, dai crediti di imposta alle deduzioni extracontabili, oltre ai metodi di imputazione a favore delle diverse società partecipanti all’operazione analitici o proporzionali, da individuare di volta in volta.

Il tutto a conferma della peculiarità della scissione rispetto alla fusione.

Infatti, mentre nella fusione si realizza il subentro in tutte le posizioni soggettive da parte della società incorporante o risultante dalla fusione alle società incorporate o fuse, nel caso della scissione, una volta individuate e quantificate le diverse posizioni soggettive occorre per prima cosa identificare un driver di attribuzione appropriato per ogni singola posizione e successivamente imputare ciascuna di esse al precipuo soggetto titolare.

Con riferimento alle imposte dirette gli AA., mutuando alcune definizioni accreditatesi in dottrina, considerano posizioni soggettive tutte quelle situazioni preesistenti in capo alla società scissa alla data in cui si producono gli effetti dell’operazione, non risultanti contabilmente ante scissione, correlate da elementi facenti parte del patrimonio scisso e divisibili tra i diversi soggetti partecipanti all’operazione.

Più nel dettaglio, vengono individuate tre diverse categorie di posizioni soggettive:

- le posizioni soggettive specificamente connesse a singoli elementi del patrimonio scisso che, in quanto tali, seguono l’elemento a cui sono riferite, applicando un metodo di deduzione analitico (si pensi al valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di ammortamento, ai fondi rischi

ed oneri specifici in sospensione di imposta, a tutte quelle poste attive e passive deducibili/tassabili per cassa);

- le posizioni soggettive connesse per insiemi ad elementi del patrimonio scisso che, in quanto tali, seguono il ramo aziendale cui si riferiscono, applicando un metodo di attribuzione che si potrebbe definire analitico (si pensi alle spese di manutenzione che eccedono il limite di deducibilità nell'esercizio e da recuperare nei cinque esercizi successivi);
- le posizioni soggettive non precipuamente connesse ad elementi del patrimonio scisso e, in quanto tali, da ripartire sulla base delle quote di patrimonio netto attribuite alle beneficiarie ovvero attribuite e rimaste in capo alla scissa, configurandosi un metodo di attribuzione che si potrebbe definire forfettario (è il caso delle plusvalenze rateizzate, delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi, delle eccedenze di ROL).

A tali gruppi di posizioni soggettive gli AA. ritengono che si possa aggiungere un ipotetico quarto comprendente tutte quelle posizioni che per loro natura non possono essere ragionevolmente suddivise tra più soggetti, ma possono essere trasmesse o conservate in capo ad un unico soggetto giuridico a causa del particolare legame sussistente tra la singola posizione e l'elemento patrimoniale cui la prima è connessa. (EM)

**“Cessione d’azienda e IAS/IFRS: l’incognita fiscale resta il *badwill*”** di V. RUSSO, in Corr.Trib. 35/2021, pag. 3314

La cessione di azienda contabilizzata in base all'IFRS 3 presenta alcune incertezze sotto il profilo della fiscalità diretta in capo al cessionario ed in particolare per quanto attiene alla rilevanza – ai fini IRES ed IRAP – del c.d. utile da buon affare imputato al conto economico del cessionario stesso. Due diverse risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate (la prima non pubblicata del 2016 e l'altra del 2021) sembrano giungere a conclusioni apparentemente divergenti anche se in realtà, secondo l'A., per individuare il corretto trattamento fiscale dell'utile da buon affare occorre sempre identificarne la natura: meramente valutativa o sintomo di passività potenziali.

Come noto, l'IFRS 3 impone, nel caso di acquisto a prezzi favorevoli, di rilevare a conto economico l'utile da buon affare ovvero il differenziale, altrimenti non allocabile, tra il *fair value* dell'azienda acquisita e il prezzo di acquisto. In realtà, secondo lo standard internazionale il differenziale dovrebbe essere in prima istanza allocato a riduzione delle attività o ad incremento delle passività e solo l'eventuale eccedenza dovrebbe essere contabilizzata a conto economico. L'acquisto a prezzo favorevole si verifica o quando, ad esempio, una aggregazione aziendale derivi da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo (e questo sembra il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello del 2016) oppure, più spesso, quando vi siano passività latenti dell'azienda acquisita che non possono essere iscritte perché non superano il test di *recognition* previsto dallo IAS 37 (ipotesi che riguarda la risposta ad interpello n. 538/2021). Sotto il profilo fiscale, per i soggetti IAS/IFRS *adopter* l'art. 83 del TUIR stabilisce che assumono rilevanza i diversi criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali. Accanto a questo principio generale va ricordato l'art. 4 del D.M. n. 48/2009 (cd. I Decreto IAS) che, per la parte che qui interessa, stabilisce che *“per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal Testo Unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”*. Nella risposta ad interpello del 2016, l'AdE aveva precisato che l'assunto per cui vi debba essere necessaria corrispondenza tra i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta e il costo sostenuto è applicabile, oltre che all'ipotesi di cessione *under common control* (fattispecie di cui si preoccupa la norma come risulta dalla Relazione al Decreto e che sotto il profilo contabile non è disciplinata dall'IFRS 3 ma dall'OPI 1 che stabilisce la “continuità dei valori”), anche nel caso in cui la cessione avvenga tra parti indipendenti, con emersione in capo all'acquirente dell'azienda di un disallineamento tra valore contabile dell'operazione e rilevanza fiscale della stessa. Soffermandosi sul caso dell'interpello del 2016, l'AdE evidenziava come tale conclusione fosse coerente con i principi che regolano la fiscalità dei soggetti IAS/IFRS *adopter* in relazione ai quali la derivazione rafforzata non opera in relazione ai fenomeni meramente valutativi, tra i quali è ascrivibile l'emersione nel bilancio dell'acquirente dell'azienda della plusvalenza, pari alla differenza tra il maggior *fair value* dell'azienda acquisita e il costo sostenuto per l'acquisto. Pertanto, a parere

dell'Agenzia, in presenza di un componente positivo di reddito a conto economico e all'iscrizione dei plusvalori sui beni dell'azienda acquisiti, questi non dovevano assumere rilevanza fiscale.

Il tema dell'utile da buon affare è stato di nuovo affrontato nella recente risposta n. 538/2021, in cui è stato preliminarmente confermato che l'art. 4 del D.M. n. 48/2009 "*opera non solo con riferimento alle operazioni di cessione di azienda under common control, ma anche in relazione alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga tra parti indipendenti*" (non sottoposte cioè al controllo comune). La fattispecie rappresentata riguarda un avviamento negativo lordo che viene allocato parzialmente, con il processo di PPA - *Purchase Price Allocation*, a rettifica di poste dell'attivo (crediti verso la clientela) e nel passivo con l'iscrizione di una specifica posta (fondo rischi connesso all'azienda acquisita). La parte residua dell'avviamento negativo è stata imputata a conto economico (*negative goodwill* netto).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso di emersione di un avviamento negativo lordo - differenza tra prezzo di acquisto e valore netto contabile del patrimonio trasferito - riallocato in parte a rettifica dei crediti verso i clienti e all'accensione di un fondo rischi e oneri, lo stesso va trattato alla stregua di un fondo rischi fiscalmente riconosciuto chiamato a concorrere, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile. Laddove questo fondo sia portato a riduzione di attività (rettifiche su crediti) o incremento di passività (fondi rischi e oneri), lo stesso concorrerà alla formazione del reddito in funzione del regime fiscale applicabile alle attività e passività oggetto d'imputazione. L'eventuale parte residua imputata a conto economico dovrà essere assoggetta a tassazione al pari di quanto accade nel caso di fondo esuberante in ambito OIC.

Va osservato che il citato documento di prassi opera in continuità con quanto già chiarito qualche anno fa per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, quando è stato analizzato il caso di un avviamento negativo iscritto direttamente nel passivo dello stato patrimoniale, alla stregua di un fondo rischi e oneri, a fronte di passività potenziali stimate. Anche in quel caso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il *badwill* iscritto nel passivo patrimoniale deve essere considerato alla stregua di un fondo fiscalmente dedotto e deve pertanto concorrere, sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile, a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura, tramite la rilevazione di sopravvenienze attive a conto economico aventi rilevanza fiscale (cfr. Risoluzione n. 184/2007).

L'A. osserva come da un primo e acritico confronto le due risposte dell'AdE possano sembrare in contraddizione tra loro: nella prima, quella del 2016, l'Agenzia ha affermato l'irrilevanza dell'utile da buon affare mentre nella seconda, quella del 2021, la stessa ha concluso nel ritenere l'utile da buon affare soggetto ad IRES. A ben vedere, però, le due fattispecie sono accomunate solo dalle modalità di contabilizzazione mentre la genesi del provento positivo è del tutto differente giustificandone, quindi, un diverso trattamento ai fini IRES. In conclusione, è da ritenere che per verificare la rilevanza o meno ai fini IRES dell'utile da buon affare è necessario individuarne correttamente la genesi al fine di verificare se si tratti di un fenomeno meramente valutativo (e quindi non rilevante ai fini IRES) ovvero sia riconducibile alla nozione di avviamento negativo e quindi assimilabile all'utilizzo di un fondo per rischi ed oneri (e quindi tassato ai fini IRES).

Ai fini IRAP, invece l'utile da buon affare concorrerà alla formazione del valore della produzione solo se contabilizzato in voci del margine di intermediazione rilevanti ai fini del tributo regionale, eventualmente verificando anche l'applicazione del principio di correlazione laddove tale provento risulti contabilizzato in una voce esclusa. Nel caso prospettato nell'interpello del 2021, in cui il cessionario è una banca, il provento è stato iscritto alla voce 245 dello schema di conto economico approvato dalla Banca d'Italia e, quindi, come tale escluso dal margine di intermediazione. (WR)

## Prassi Amministrativa

### **Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Riallineamento ai fini fiscali dell'avviamento**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 luglio 2021, n. 476, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'utile dell'esercizio precedente, nella misura in cui non viene distribuito ai soci, può essere computato tra le poste di patrimonio netto che vanno a copertura dei valori oggetto di riallineamento e che vengono, conseguentemente, vincolate allo stato di sospensione d'imposta.

L'Agenzia precisa che, nel caso dell'avviamento, esso deve essere considerato quale bene unico anche se deriva da una fusione a seguito della quale sono state incorporate più società, ciascuna delle quali ha fatto emergere un disavanzo; non sarebbe quindi possibile, in caso di incapacità delle riserve, "segmentare" l'avviamento a seconda dei valori provenienti dalle diverse società incorporate.

### **Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – Regime della riserva in sospensione di imposta – Affrancamento della riserva**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539 e n. 540, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con le risposte a interpello n. 539 e 540, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina relativa al riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

Entrambe le risposte evidenziano che il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Pertanto, non appare ostativa la circostanza che il costo storico degli avviamenti abbia già trovato, in passato, riconoscimento fiscale (per effetto di precedenti discipline di riallineamento/affrancamento) e che il valore abbia già concorso, *medio tempore*, alla formazione del reddito e del valore della produzione attraverso il ciclo di ammortamento fiscale gestito *extra* contabilmente.

In particolare, per i soggetti IAS *adopter*, l'Agenzia ritiene che siano riallineabili anche le divergenze relative all'avviamento e ai marchi che si siano generate per effetto della deduzione in via *extracontabile*.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

### **Redditi di impresa – IVA indetraibile – Pro rata di detraibilità – Deducibilità per cassa.**

Cass., sez. trib. 19 luglio 2021, n. 20435, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'IVA indetraibile per effetto del *pro rata* generale di cui all'art. 19, comma 5, DPR 633/72 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento, quale componente negativo del reddito di impresa.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**“Smart working e personale in mobilità: ricadute fiscali in tempo di pandemia”** di G. SBARAGLIA e G. CHIARANDA', ne Il fisco 35/2021, pag. 3319.

Gli AA, partendo dall'esame (critico) di alcune recenti risposte ad interpello (le nn. 345 e 458 del 2021) dell'AdE in merito alla fiscalità dello *smart working* “transnazionale” nel periodo di pandemia, hanno effettuato una disamina più ampia delle ricadute fiscali sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in tutti i casi in cui il lavoratore è stato costretto da cause di forza maggiore (v. provvedimenti delle autorità nazionali ed estere) a svolgere la propria attività lavorativa a favore di un datore estero dalla propria abitazione in Italia.

Il ricorso al cd. “lavoro agile” nell'attuale stato di emergenza è stato sicuramente favorito dall'introduzione di procedure semplificate e automatiche, senza la necessità del rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina ordinaria contenuta nella Legge n. 81/2017.

In particolare, con la risposta n. 345/2021 l'AdE ha chiarito che qualora il lavoratore dipendente, residente fiscalmente in Italia con contratto che prevede lo svolgimento della propria attività lavorativa all'estero in via esclusiva e continuativa, ha dovuto svolgere a causa della pandemia l'attività in Italia in modalità di lavoro agile per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi non può trovare applicazione la tassazione convenzione prevista dal comma 8-bis dell'articolo 51 TUIR. Pertanto, a parere dell'AdE la verifica della sussistenza dei presupposti per la tassazione convenzionale deve seguire criteri oggettivi.

Con la successiva risposta n. 458/2021 l'AdE ha chiarito che la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile influisce sulla determinazione della residenza fiscale. Più in particolare, la circostanza che il lavoratore a seguito della pandemia abbia di fatto soggiornato in Italia per più di 183 giorni, a parere (non condivisibile) dell'AdE determina il domicilio in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Invero, come giustamente osservato dagli AA, non è stato considerato che per domicilio si intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. In altri termini, il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (centro vitale). In tutto tale contesto, l'eventuale iscrizione all'AIRE deve ritenersi un mero dato formale e la presunzione di non residenza dell'iscritto all'AIRE costituisce una mera presunzione relativa.

Gli AA hanno osservato come le indicazioni fornite dall'AdE con le richiamate pronunce non sembrano del tutto coerenti con le linee guida degli organismi internazionali, tra cui quelle dell'OCSE del 3 aprile 2020. Tale Organizzazione, in considerazione dell'eccezionalità della situazione pandemica, ha invitato i Paesi aderenti a considerare irrilevante ai fini dell'applicazione della normativa fiscale la presenza fisica del lavoratore in una giurisdizione diversa da quella della fonte del proprio reddito di lavoro.

È stato segnalato che lo Stato italiano ha stipulato delle specifiche convenzioni con Svizzera, Francia, Austria, e San Marino solo per disciplinare il trattamento fiscale dei cd. Lavoratori frontalieri e più in particolare volte a preservare l'applicazione della disciplina ordinariamente applicabile nonostante la permanenza continuativa in uno dei due Stati e il mancato varco giornaliero della frontiera. (GR)

### **Prassi Amministrativa**

**Redditi di lavoro dipendente – Retribuzioni erogate a soggetti residenti e non residenti che svolgono l'attività lavorativa in Italia, in *smart working*, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati – Trattamento fiscale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 luglio 2021, n. 458, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Per le persone che svolgono attività di lavoro dipendente in via eccezionale da remoto in un altro Stato a causa di restrizioni alla mobilità, le regole sulla territorialità dei redditi di lavoro dipendente sono legate alla presenza fisica in tale Stato.

Il criterio della presenza fisica vale ai fini della valutazione della residenza fiscale secondo la normativa interna e dell'applicabilità o meno delle retribuzioni convenzionali.

### **Redditi di lavoro dipendente – TFR – Trasformazione da indennità equipollente convertita in TFR a un fondo di previdenza complementare – Regime fiscale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 agosto 2021, n. 559, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risposta ha fornito diversi chiarimenti riguardanti il regime fiscale applicabile al trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di trasformazione da indennità equipollente (denominata IFR), anche nell'ipotesi di conferimento della stessa, convertita in TFR, a un fondo di previdenza complementare. Nella fattispecie in esame, con la sottoscrizione di appositi accordi con le organizzazioni sindacali per attivare una forma di trattamento pensionistico integrativo, è stato riconosciuto l'indennità equipollente (IFR), quale trattamento di fine rapporto, al personale non aderente al programma di previdenza complementare e il TFR, al personale che opta per l'adesione al Fondo pensione.

L'Agenzia ritiene che le somme maturate a titolo di IFR fino alla data del passaggio al TFR, determinato dall'adesione al Fondo pensione, siano soggette alla disciplina fiscale delle indennità equipollenti, a prescindere dalla data di passaggio.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime dei TFR e di versamento, parziale o integrale, dell'IFR trasformata in TFR al Fondo pensione, le somme conferite, in tutto o in parte, al Fondo possono essere imputate ai vari montanti della posizione individuale in ragione del loro periodo di effettiva maturazione.

## **IVA**

### **Dottrina**

**“Cambiano le regole di territorialità IVA per l'e-commerce”** di G. SBARAGLIA, ne Il fisco 30/2021, pag. 2934

In materia di commercio elettronico, ai fini IVA sono state apportate novità sostanziali al DPR n. 633/1972. Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha, infatti, recepito il c.d. “Pacchetto IVA digitale” costituito dalle Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995, che hanno modificato la Direttiva 2006/112/CE. Prende così forma il nuovo quadro normativo domestico di riferimento in merito alle nuove regole IVA nel commercio elettronico, sia diretto che indiretto riconducibili al c.d. Pacchetto IVA digitale.

Le nuove regole IVA per le vendite a distanza facilitate tramite interfaccia elettronica, in vigore dal 1° luglio 2021, sono state elaborate per monitorare talune operazioni di modesto valore unitario intermedie attraverso le piattaforme o interfaccia elettronica. Esse interessano i soggetti passivi che operano nel settore dell'e-commerce. In particolare, il nuovo trattamento IVA riservato a talune operazioni è stato introdotto per garantire una riscossione dell'IVA efficace ed efficiente, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi per fornitori, Amministrazioni fiscali e consumatori. A questo riguardo, i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica sono direttamente coinvolti nella riscossione dell'IVA su tali vendite.

L'A., dopo aver illustrato il nuovo quadro normativo di riferimento limitatamente alle vendite a distanza di beni attraverso interfaccia elettronica, si sofferma sugli aspetti critici della predetta disciplina IVA. Infatti, sebbene il recepimento della normativa europea sia stato formalmente completato e siano stati adottati i primi provvedimenti amministrativi, restano ancora alcune rilevanti questioni interpretative aperte in merito alla corretta applicazione delle citate novità.

Secondo le precisazioni dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 168315/2021), dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (circolare n. 26/2021 e prot. n. 219778/RU del 30 giugno 2021) e del Ministero

dell'economia e delle Finanze (Decreto n. 34847/2021), le regole sulla territorialità di tali operazioni cambiano e affidano il ruolo di riscossore dell'IVA al gestore della piattaforma, che, in virtù di una *fictio iuris*, assumerà la qualifica di cessionario presunto nei rapporti con il fornitore del bene e cedente presunto nei confronti del consumatore finale.

Tuttavia, restano ancora diversi dubbi interpretativi, in merito alla qualifica di soggetto passivo del gestore della piattaforma, al corretto trattamento fiscale delle operazioni che coinvolgono il gestore della piattaforma e agli oneri documentali che su di esso gravano. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – IVA di Gruppo – Eccedenze di credito compensate nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo – Prestazioni delle garanzie – Condizioni.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 luglio 2021, n. 484, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la società non residente identificata ai fini IVA in Italia, che agisce come controllante nella liquidazione IVA di Gruppo, ma che non è capogruppo ai fini civilistici e non redige il bilancio consolidato, né deposita quello redatto dalla capogruppo, non può prestare garanzia mediante assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento, ex art. 38-*bis*, comma 5 del DPR 633/72, per le eccedenze di credito IVA compensate all'interno della procedura.

La garanzia per i crediti IVA compensati nell'ambito della liquidazione IVA di Gruppo può essere infatti prestata mediante assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento da parte della controllante, solamente quando quest'ultima, pur non coincidendo con la controllante ai fini civilistici, è obbligata alla presentazione di un bilancio consolidato.

Nel caso oggetto della risposta, tale possibilità è stata esclusa poiché la controllante IVA, non è capogruppo ai fini civilistici e non redige il bilancio consolidato, né deposita quello redatto dalla capogruppo.

### **TRUST**

#### **Dottrina**

**“Trust: i punti controversi in tema di residenza e interposizione fittizia”** A. VALENTE e I. VIOLA, in Fisc. e comm. Int. 7/2021, pag. 25

Tra le maggiori problematiche che hanno coinvolto gli aspetti fiscali del *trust* gli AA. rinvencono la tematica dell'esterovestizione e dell'interposizione fittizia.

Con l'inserimento del *trust* all'interno del disposto di cui all'art.73, comma 3, TUIR, per poter stabilirne la residenza occorre adottare i medesimi criteri utilizzati per individuare la residenza degli altri soggetti IRES.

Ne consegue che un *trust* si considera fiscalmente residente qualora, per la maggior parte del periodo d'imposta, posseda nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'Amministrazione o l'oggetto principale dell'attività svolta.

Dalla lettura della circolare n. 48/E/2007 dell'Agenzia, si desume che i criteri che occorre valutare, al fine di stabilire la residenza di un *trust*, sono quello della sede amministrativa e quello dell'oggetto principale.

La sede dell'Amministrazione risulta utile per i *trust* che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di una apposita struttura organizzativa. In mancanza, la sede dell'Amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*.

In merito al requisito dell'oggetto principale dell'attività, in linea di principio, si può affermare che l'oggetto principale del *trust* è la gestione del patrimonio conferito quale risulta dall'atto istitutivo.

L'art. 73 citato prevede due presunzioni di residenza fiscale del *trust*, il cui effetto è l'attrazione in Italia della residenza di un *trust* estero, benché istituito in Stati o territori esteri non necessariamente considerati a fiscalità privilegiata.

La residenza si presuppone radicata in Italia con il riferimento ai *trust* collocati in territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*), qualora almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti in Italia. Entrambe le condizioni debbono verificarsi congiuntamente, affinché tale presunzione possa operare.

La presunzione è di tipo relativo, con la conseguenza che è sempre possibile addurre prova contraria dimostrando l'effettiva residenza del *trust* all'estero.

Per la seconda presunzione, è l'ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia.

L'Agenzia delle entrate ha evidenziato che, ove compatibili, saranno applicati ai *trust* (e, in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi *white list*, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all'art. 73, comma 3, TUIR) anche le disposizioni in materia di esteroinvestizione delle società di cui all'art. 73, commi 5-bis e 5-ter TUIR.

Non si può escludere che l'istituto del *trust* possa essere utilizzato, in talune ipotesi, per finalità elusive volte all'occultamento di ricavi.

Una delle modalità più frequenti per conseguire scopi illeciti è quella di creare i *trust* simulati o fittizi (c.d. *sham trust*).

In linea di principio, si concretizza una interposizione ogniqualvolta il *trustee* non abbia piena autonomia gestionale e sia vincolato in tutto o in parte alle decisioni del *settlor*. In siffatte circostanze si configura un'alienazione simulata di beni.

La tematica dell'interposizione è stata affrontata dall'Amministrazione in numerosi documenti di prassi.

L'Agenzia ha individuato come casi di interposizione quelli in cui il *trust* è revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente), ovvero quelli di *trust* non discrezionale (in cui il titolare può essere identificato con il beneficiario).

È evidente come nel caso di *trust* revocabile non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come questo tipo di *trust*, ai fini delle imposte sui redditi, non dia luogo ad un autonomo soggetto passivo di imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente.

L'Agenzia ha chiarito inoltre come il *trust* debba essere considerato fittiziamente interposto ogniqualvolta si sia in presenza di un *trust* irrevocabile nel quale il *trustee* risulti essere, di fatto, privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al *trust*, che risultano invece esercitati dai beneficiari.

Al fine di chiarire meglio tale concetto, gli AA. rimandano al documento di prassi 61/E/2020, in cui vengono elencati, in via esemplificativa, alcuni casi in cui il *trust* può qualificarsi come fittiziamente interposto. (EM)

## **VARIE**

### **Dottrina**

**"Il decreto legislativo attuativo della Direttiva "DRD": insidie processuali e procedurali nel nuovo strumento di risoluzione delle controversie"** di F. MATTARELLI, in Rass. Trib. 3/2021, pag. 669

Il D.Lgs n.49/2020 dà attuazione alla Direttiva 1852/2017/UE sulle procedure di risoluzione delle controversie contro le doppie imposizioni.

L'articolo, muovendo da una serie di problematiche poste già in evidenza dalle stesse Commissioni parlamentari, analizza le soluzioni adottate da Decreto.

L'esame si limita ai rapporti delle procedure previste dal Decreto con i procedimenti amministrativi di accertamento e riscossione e con il processo tributario.

Nonostante il Decreto appaia dotato di un certo impianto sistematico, dovuto in larga parte dal fatto che esso contiene una pedissequa ripetizione delle disposizioni della Direttiva, già molto puntuali

soprattutto con riguardo alle procedure da svolgersi sul versante internazionale, l'A. fa notare come comunque il legislatore abbia dedicato veramente troppo poca attenzione alle norme di coordinamento con i procedimenti amministrativi interni e con il processo tributario.

Una importante novità è contenuta nel comma 2 dell'art. 3, dove si afferma chiaramente la compatibilità della procedura con eventuali procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta.

Nonostante la non felicissima formulazione, la lettura congiunta con altre disposizioni del Decreto consente di affermare che ormai non possono più considerarsi ostative alla procedura DRD le eventuali definizioni in sede di adesione o di mediazione mentre – al contrario – non permettono di avviare la procedura, gli accordi raggiunti tramite conciliazione giudiziale.

Ai commi 3 e 4, sempre dell'art.3, il Decreto indica i punti cardine del rapporto tra procedure DRD e processo tributario, chiarendo, senza ombra di dubbio, che le sentenze tributarie non sono di per sé ostative alle procedure di risoluzione, salvo che non intervenga il giudicato.

Una ulteriore importante regola recepita dal Decreto concerne la piena convivenza tra la procedura DRD e l'eventuale processo tributario: il comma 4 infatti prevede che la presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale.

Con riguardo al tema della riscossione l'A. è del parere che l'intervento del Decreto sia stato assai approssimativo, lasciando irrisolti alcuni problemi pratici e creandone di nuovi, laddove invece il legislatore delegato avrebbe dovuto cogliere l'occasione per costruire ex novo una disciplina speciale per quelle aree di riscossione interessate dalle peculiari situazioni che si originano dalle procedure DRD.

Con riguardo alle aree in cui i giudici tributari saranno chiamati ad intervenire vengono segnalati diversi aspetti problematici, primo fra tutti, la competenza territoriale. (EM)

**Dottrina**

ALBANO G., “Dubbi sull’esimente dell’attività economica effettiva nel regime dividendi <i>black list</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 15</b>
ALBANO G., “La Cassazione inciampa sull’abuso del diritto” <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	<b>“ 4</b>
CERIONI L., ROCCATAGLIATA F., “Effetto BEPS <i>ante litteram</i> : sulle attività “preparatorie” svolte da una S. O. personale il giudizio della Cassazione è ... lapidario!” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 16</b>
COMMITTERI G.M., DI VITTORIO D., “Per il “pieno” riporto delle perdite nella scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria” <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
LEONI G., PICA A., “Scissione: neutralità e riporto delle posizioni soggettive fiscali” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 16</b>
MARANI M., “Note sulla PEX fra <i>minimum holding period</i> ed iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
MATTARELLI F., “Il decreto legislativo della Direttiva “DRD”: insidie processuali e procedurali nel nuovo strumento di risoluzione delle controversie” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 23</b>
PIAZZA M., “Regime CFC dopo il decreto ATAD: i presupposti per l’applicazione” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
PIAZZA M., “Regime CFC dopo il decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 9</b>
RENDA A., STANCATI G., “La circolazione dei crediti <i>eco/sisma bonus</i> nel consolidato fiscale” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 4</b>
RUSSO V., “Cessione d’azienda e IAS/IFRS: l’incognita fiscale resta il <i>badwill</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 17</b>
SBARAGLIA G., “Cambiano le regole di territorialità IVA per l’ <i>e-commerce</i> ” <b>(IVA)</b>	<b>“ 21</b>
SBARAGLIA G., CHIARANDA’ G., “ <i>Smart working</i> e personale in mobilità: ricadute fiscali in tempo di pandemia” <b>(REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE)</b>	<b>“ 20</b>
SELLA P., “Regime fiscale degli interessi “in uscita” dall’Italia: Panoramica e recenti orientamenti di prassi” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 3</b>
SERVIDIO S. “La società paga le imposte in Italia se le decisioni sono prese nel territorio nazionale” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali).</b>	<b>“ 3</b>
TRETTEL S., “L’esercizio dell’opzione per il consolidato alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>

**Prassi Amministrativa**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 luglio 2021, n. 458 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 20
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 luglio 2021, n. 476 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 19
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 luglio 2021, n. 484 <b>(IVA)</b>	" 22
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 luglio 2021, n. 500 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	" 14
Ris. Agenzia delle entrate 22 luglio 2021, n. 49 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	" 2
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 agosto 2021, n. 537 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	" 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539 e n. 540 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 19
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 542 <b>(IRES)</b>	" 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 agosto 2021, n. 559 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 21
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 agosto 2021, n. 569 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	" 15

**Giurisprudenza**

Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17743 <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	" 5
Cass., sez. trib. 22 giugno 2021, n. 17827 <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	" 5
Cass., sez. trib. 30 giugno 2021, n. 18436 <b>(IRES)</b>	" 13
Cass., sez. trib. 6 luglio 2021, n. 19001 <b>(IRES)</b>	" 14
Cass., sez. trib. 19 luglio 2021, n. 20435 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 19
Cass., sez. trib. 20 luglio 2021, n. 20646 <b>(IRES)</b>	" 14